

REPUBBLICA ITALIANA



*Regione Siciliana*

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE  
DIPARTIMENTO DELL'AMBIENTE  
SERVIZIO TERRITORIALE DELL'AMBIENTE RG/SR

**IL DIRIGENTE DELLA STA RG/SR**

**Ordinanza n. 17 del 25/06/2026**

**INTERDIZIONE A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ DI DUE TRATTI DI COSTONI ROCCIOSI E PROSPICIENTI SPECCHI ACQUEI PER RISCHIO CADUTA DI MASSI IN LOCALITÀ “PUNTA DELLE FORMICHE” E “SCARPITTA/CONCERIE” DEL COMUNE DI PACHINO (SR).**

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** il R. D. 30 marzo 1942, n. 327 recante l'approvazione del Codice della Navigazione;
- VISTO** il D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 che ha approvato il Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione;
- VISTO** il D.P.R. 01 luglio 1977, n. 684 recante norme di attuazione dello Statuto in materia di Demanio Marittimo;
- VISTA** la L.R. 10 aprile 1978, n. 2;
- VISTO** il comma 7 dell'art. 6 della L. 172 dello 08/07/2003 che dispone che a decorrere del 1° luglio 2004, le attribuzioni relative ai beni del demanio marittimo, già trasferite alla Regione Sicilia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1977, n. 684, sono esercitate direttamente dall'amministrazione Regionale;
- VISTA** la L.R. 29 novembre 2005, n. 15;
- VISTI** gli artt. 30 del C.N. e 59 del Regolamento;
- VISTO** il D.P.Reg. del 05 aprile 2022, n. 9 pubblicato sulla G.U.R.S. del 01 giugno 2022 “Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. 16 dicembre 2008, n. 19 – Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali ai sensi dell'art. 13, comma 3, della L.R. 17 marzo 2016, n. 3.”;
- VISTO** il D.D.G. n.1565 del 23/12/2022, con il quale è stato conferito al dott. Francesco Moscuza, l'incarico di responsabile della “Struttura Territoriale dell'Ambiente di Ragusa e Siracusa, da ultimo prorogato al 30/06/2025 con D.D.G. 540 del 26/03/2026;
- VISTO** il D.P.R.S. n. 733 del 17/02/2025, di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 50 del 14/02/2025, con il quale il Presidente della Regione ha conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento dell'Ambiente dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente all'Arch. Calogero Beringheli, dirigente di terza fascia del ruolo unico della dirigenza della Regione Siciliana;
- VISTA** l'ordinanza di interdizione della Capitaneria di porto prot. n. 03.02.01, acquisita al prot. n. 48317, riferita al tratto in oggetto;
- RITENUTO** necessario adottare ogni utile provvedimento idoneo alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità ed a prevenire danni a persone e/o cose.

## **ORDINA**

### **Art. 1**

**E' INTERDETTO** con effetto immediato all'accesso, transito, sosta e in generale a qualsiasi attività occasionale nell'area demaniale marittima le sotto elencate porzioni di area demaniale marittima e specchi acquei:

→ **“Punta delle Formiche” del Comune di Pachino (SR):** porzione particella demaniale marittima n° 1607 e specchio acqueo in corrispondenza della particella privata n° 274 del F.M. 13;

→ **“Scarpitta – Concerie” del Comune di Pachino (SR):** tratto di specchio acqueo antistante la particella privata n° 1700 del F.M. 13;

per una profondità di metri 20,00 dall'area privata verso il mare (cfr. ortofoto sottostanti), per la presenza di evidenti e profondi cedimenti di pareti rocciose elevate sul mare ricadenti in prevalenza su area privata con conseguenti crolli nei sottostanti specchi acquei.

Il sedime demaniale marittimo e il predetto antistante specchio acqueo sono interdetti al transito e sosta di persone e mezzi, alla navigazione, balneazione, pesca ed ogni altra attività incompatibile con la natura del rischio ivi accertato o esistente.

### **Art. 2**

Il Comune di Pachino, nella cui giurisdizione ricade il sito, è tenuto, ai sensi della vigente normativa, a porre in essere idonei apprestamenti o efficaci strumenti di interdizione, finalizzati ad impedire l'accesso all'area interdetta, nonché ad installare adeguata e ben visibile segnaletica monitoria, atta ad avvertire la collettività del pericolo e della vigenza della presente ordinanza di interdizione.

### **Art. 3**

Il divieto di cui all'art. 1 non si applica al personale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, delle forze di polizia e ad altri dipendenti di enti ed uffici della pubblica amministrazione ovvero imprese incaricate dell'eventuale messa in sicurezza del sito e che abbiano necessità di accedere alle aree interdette in ragione del loro ufficio od incarico ricevuto.

### **Art. 4**

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato e fermo restando in tal caso le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dalla condotta illecita posta in essere, incorreranno nella violazione dell'art. 1164 del Codice della Navigazione e saranno, altresì, ritenuti responsabili di qualunque danno che derivi a persone o cose dall'inosservanza della stessa.

### **Art. 5**

La presente ordinanza entra in vigore con effetto immediato.

### **DISPONE CHE**

La presente ordinanza sia pubblicata sul sito web istituzionale del Dipartimento Ambiente, del Comune di Siracusa e della Capitaneria di Porto di Pachino. Sia trasmessa al Comune di Pachino, alla Protezione Civile Regionale; al Genio Civile di Siracusa; alla Capitaneria di Porto di Siracusa; All'Area 1 – Direzione; all'Area 2 – Demanio Marittimo; alla Prefettura di Siracusa; al Comando Provinciale Carabinieri di Siracusa; al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Siracusa; alla Sezione Navale G.d.F.; alla Questura di Siracusa;

**IL DIRIGENTE DELLA STA RG/SR**

(Dott. Francesco Moscuza)

